



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

REGIONE SICILIANA-DISTRETTO SCOLASTICO N.65

ISTITUTO COMPRENSIVO «S. BIVONA»

Contrada Soccorso s. n. – tel./ fax 092571895 – 092573400

C.M. AGIC83600P

92013 MENFI (Ag)

C.F. 92011610844

e-mail-pec agic83600p@pec.istruzione.it	e-mail agic83600p@istruzione.it	sito-web: www.icsantibivona.edu.it
--	--	---

I. C. - "S. BIVONA"-MENFI Prot. 0006784 del 22/05/2020 C-14 (Uscita)
--

Menfi 22 maggio 2020

Albo/Sito web

Oggetto: Determina a contrarre, impegno e affidamento del Contratto del Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. (Data Protection Officer).

Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati Personali (DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *DPO* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «**In funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39**».(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *GDPR*);
- Considerato che l'I.C. «Santi Bivona» *AGIC83600P di Menfi (AG)* è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del *GDPR*;
- Considerato che attualmente la ditta *Furnari Consulting S.r.l.* gestisce con risultati positivi e soddisfacenti quale Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. (Data Protection Officer) l'incarico affidato;
- Considerato che l'I.C. «Santi Bivona» *AGIC83600P di Menfi (AG)* ha ritenuto che la ditta *Furnari Consulting S.r.l.*, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *GDPR*, per la nomina a DPO, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Il Dirigente Scolastico

Visto il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e s.m.i;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753;

Visto l’Art. 32 comma 2 del D. L.gs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli O.E. e delle offerte;

Visto il D. Lgs 196/2003 che detta norme in materia di protezione dei dati personali e disciplina, al capo II, art. 33 e seguenti, le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Vista la complessità e l’importanza degli adempimenti in materia di privacy previsti dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR nuovo Codice della Privacy) ed in particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. (Data Protection Officer) con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

Considerato che tra il personale interno all’Istituzione Scolastica non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del D.P.O.;

Considerato che, per soddisfare alle esigenze dell’Istituzione scolastica, è necessario procedere alla stipula del contratto di Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. (Data Protection Officer);

Vista la Legge n. 228 del 24/12/2012 che obbliga anche le Scuole per gli acquisti a rivolgersi alle Convenzioni CONSIP tramite il portale “Acquistinrete”;

Vista la nota MIUR ADOOGAI 2674 del 05/03/2013 e la nota MIUR ADOOGAI 3354 del 20/03/2013 dove al punto 2 viene ribadito che è possibile procedere ad acquisti extra CONSIP “qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;”

Verificato che alla data odierna non vi sono convenzioni attive relative all’oggetto complessivo della presente determina;

Visto il disposto normativo del D.A. 7753/2018 e del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che si pone quale normativa speciale, essendo stata emanata in forza dell’art. 21 comma 14 della legge 59/97, norma di pari grado rispetto al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii istitutivo del Codice dei contratti pubblici e che resta in vigore pur con i necessari raccordi con quest’ultimo;

Visto l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

Visto l’art. 36 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35;

Vista l’Offerta per incarico DPO della ditta Furnari Consulting Srl di Agrigento di 600,00 + IVA per anno, Prot. n. 5045 del 13 maggio 2019;

Considerato che con Delibera n. 118/38 del Verbale n. 38 del 30 settembre 2014 punto 3 della delibera il Consiglio di Istituto ha approvato il “Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali” con elevazione del limite, di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art 34 del Decreto assessoriale del D.A. 895/2001, a € 3.000,00;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie elencate dal citato regolamento;

Ritenuto che il servizio richiesto è coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n 267/2000: con l’esecuzione del contratto si intende siglare un accordo contrattuale annuale con la società Furnari Consulting S.r.l. — Piazzale F.lli Rosselli snc — 92100 Agrigento — P.IVA 02623700842, per la figura del Responsabile della Protezione dei Dati DPO (Data Protection Officer);

Rilevato che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4 del 26/10/2016 dell’ANAC è possibile l’affidamento diretto;

Ritenuto di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018 e dell’art 43 del Decreto assessoriale del D.A.7753/2018 per come compatibili con gli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti (D. Lgs.50/2016), prevedendo un importo totale di € 600,00 + IVA ed essendo l’importo ricompreso nel limite di euro 3.000,00;

Considerato che la spesa prevista è congrua con offerte similari presenti agli atti e sul libero mercato;

Visto il programma Annuale E.F. 2020;

Considerato che la spesa totale prevista, pari ad € 600,00 + IVA, è imputabile sull’Attività A01/02;

Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’individuazione mediante affidamento diretto;

Considerato che per l’espletamento di quanto previsto in oggetto è possibile avvalersi della società Furnari Consulting S.r.l. - Piazzale F.lli Rosselli snc - 92100 Agrigento — P.IVA 02623700842, che possiede le necessarie ed adeguate professionalità come previsto nel GDPR ed evidenziate nelle premesse e dal Garante della Privacy;

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella Lettera di Ordine/Affidamento e/o nell'Atto di Designazione;

Preso Atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D. I. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 217/2010;

Preso Atto che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G.;

Visti gli atti;

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare le attività in oggetto, compresa la figura del Responsabile della Protezione dei Dati DPO (Data Protection Officer), alla società Furnari Consulting S.r.l. - Piazzale F.lli Rosselli snc — 92100 Agrigento — P.IVA 02623700842;
- di dare atto che la spesa totale prevista, pari ad €600,00+IVA trova copertura: sull'Attività A01/02;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
- di disporre che il contratto di durata annuale verrà stipulato, ai sensi dell'art. 34, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di Lettera d'Ordine e/o Atto di Designazione;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Angela Croce;
- di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente del sito web dell'Istituto all'indirizzo www.icsantibivona.edu.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- di pubblicare il presente atto all'Albo on line dell'Istituto Scolastico;
- di demandare al D.S.G.A. l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;
- di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Croce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93

